



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Centri antiviolenza
e Case di accoglienza per donne vittime di
violenza**

Legge Regionale 7 agosto 2007, n.8

Nuoro, 4 Dicembre 2008

Attuazione della L.R. n. 8/2007

Deliberazione G.R. n. 12/24 del 26.02.2008 :

- a) Criteri di riparto delle risorse disponibili per il corrente anno e la ripartizione delle risorse tra le tipologie di servizi previsti e i criteri di localizzazione territoriale.**

- a) Finanziamento delle strutture pubbliche già operanti nel territorio regionale: Onda Rosa di Nuoro e Progetto Aurora di Sassari.**



Deliberazione G.R. n. 50/11 del 16.09.2008:

**Approvazione delle linee di indirizzo per
l'organizzazione ed il funzionamento della Case
di accoglienza e dei Centri antiviolenza.**



-
- **Le case di accoglienza:** strutture di ospitalità temporanea che accolgono e sostengono donne in condizione di disagio in quanto vittime di violenza o maltrattamenti, assieme ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità;
 - Vengono attivati percorsi personalizzati e integrati di uscita dalla condizione di violenza mediante attività di accompagnamento, di consulenza psicologica e sociale e tutela legale.



Possono ricorrere alle case di accoglienza

Tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.

L'accesso alle case avviene per il tramite dei Centri antiviolenza.



Le case assicurano:

- **L'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l'intero anno e per un periodo max di 120 giorni;**
- **L'anonimato della donna;**
- **Servizi gratuiti anche per i cittadini non residenti nei comuni in cui sono ubicate le strutture;**



Prestazioni e Servizi

- **Ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro, comprensivo di vitto e di generi di prima necessità;**
- **Sostegno e accompagnamento alla convivenza e all'autogestione attraverso percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;**
- **Educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;**



-
- **Interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento ai servizi territoriali competenti;**
 - **Interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti.**



Requisiti minimi generali

- **Possono essere aperte in centri che abbiano una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti;**
- **Nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più case di accoglienza;**
- **La sede può essere di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale;**



-
- **Prevedere la presenza di figure professionali qualificate;**
 - **Predisporre un piano personalizzato;**
 - **Adottare un regolamento interno di funzionamento che deve individuare norme particolareggiate riguardo al funzionamento e alla organizzazione della vita comunitaria.**



Requisiti minimi strutturali

- **Organizzare gli spazi e gli ambienti come previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e renderli accessibili alle persone con disabilità;**
- **Le strutture possono essere organizzate sulla base delle tipologie di strutture sociali previste dal Regolamento di attuazione della L.R. n.23/2005 e configurarsi come:**
 - **gruppi di convivenza (art. 5),**
 - **comunità di pronta accoglienza (art. 6),**
 - **comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambini (art. 7).**



Requisiti di personale

- **Equipe multidisciplinare con personale femminile qualificato e con specifiche competenze;**
- **Psicologa, con adeguato curriculum formativo e preferibilmente con specializzazione in psicoterapia;**
- **Assistente sociale;**
- **Educatrice professionale;**
- **Collaboratore amministrativo;**
- **Mediatrice socio-culturale-linguistica;**
- **Esperti legali.**



I Centri Antiviolenza

Servizi di ascolto, sostegno e orientamento mediante:

- a) Colloqui preliminari per individuare le esigenze e fornire le prime informazioni;**
- b) Colloqui informativi di carattere legale;**
- c) Affiancamento della donna nella fruizione di servizi pubblici e privati.**



I centri antiviolenza

- Sono in raccordo costante e funzionale con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati;
- Operano in stretta collaborazione con la casa di accoglienza;
- Possono ricorrere ad essi tutte le donne vittime di violenza sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza;



-
- **Assicurano l'anonimato della donna salvo diversa sua decisione;**
 - **Aderiscono al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica "1522"; in via provvisoria possono essere utilizzati numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità, adeguatamente pubblicizzati e che garantiscano il servizio almeno 12 ore al giorno;**
 - **Sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali composto esclusivamente da donne;**



-
- Operano le medesime figure professionali previste per le Case di accoglienza;
 - Sono costituiti in numero massimo di 8 dislocati in ambito provinciale, nei comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - **I Servizi sono gratuiti**, anche per donne non residenti nel Comune in cui è ubicata la struttura, comprese quelle senza cittadinanza italiana;



La rete antiviolenza

- **Le Case di accoglienza e i Centri Antiviolenza operano in rete, favorendo il coinvolgimento degli attori locali che a vario titolo si occupano di queste problematiche;**
- **La rete antiviolenza è progettata come luogo deputato a conoscere, recepire, potenziare e diffondere le azioni realizzate a favore delle donne e dei minori che hanno subito violenza.**
- **I Centri Antiviolenza realizzano adeguate e periodiche attività informative in merito alle attività e ai servizi offerti.**



Obiettivi della rete antiviolenza

- **Definizione di procedure condivise tra i diversi organismi;**
- **Promozione delle azioni di rete, al fine di sviluppare e sostenere la diffusione della conoscenza del fenomeno ed avviare processi culturali innovativi della violenza;**
- **Capitalizzare e promuovere interazioni e scambi costanti tra gli attori locali, istituzionali e no, per contrastare tale fenomeno.**



Ai fini della qualità progettuale e della valutazione è necessario considerare:

- **Le esigenze dell'ambito territoriale di riferimento;**
- **La diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;**
- **La professionalità del personale operante.**



Disponibilità Finanziarie

Anno 2008 €1.200.000,

Anno 2009 €1.800.000,

Anno 2010 €1.800.000.

La Delib. G.R. n. 12/24 del 26.02.2008 ha così ripartito i finanziamenti disponibili per la prima annualità:

- a. € 450.000 a favore delle Case di Accoglienza di nuova istituzione;**
- b. € 500.000 a favore delle due Case di Accoglienza già operanti a Sassari e Nuoro;**
- c. € 250.000 al finanziamento della gestione di Centri Antiviolenza**



Con Deliberazione G.R. 50/11 del 16.09.2008 le
somme disponibili sono :

Case di Accoglienza: euro 1.450.000 di cui
euro 450.000 risorse residue relative all'anno
2008,
euro 1.000.000 risorse riferite all'anno 2009;

Centri Antiviolenza: euro 1.050.000 di cui
euro 250.000 risorse residue relative all'anno
2008,
euro 800.000 risorse riferite all'anno 2009;

La Regione programma di finanziare nel prossimo biennio fino a:

- **4 Case di Accoglienza** comprese quelle di Sassari e Nuoro;
- **8 Centri Antiviolenza** uno per ogni ambito provinciale.

Soggetti Attuatori:

- a.** Enti locali, singoli o associati, per quanto riguarda il finanziamento delle Case di Accoglienza;
- b.** Enti locali associati per il finanziamento dei Centri Antiviolenza;
- c.** Enti, Associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per il finanziamento di Case di Accoglienza e di Centri Antiviolenza;
- d.** Enti locali, singoli o associati, di concerto con i soggetti alla lettera c), d'intesa o in forma consorziata per il finanziamento di Case di Accoglienza e di Centri Antiviolenza.

